

# STATUTO

## Titolo I

### Disposizioni generali

#### Art. 1

#### ***Denominazione - Sede – Durata***

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "**Associazione Down Friuli Venezia Giulia - Sezione di Udine**", con sede a Pavia di Udine in via Udine, 3, di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

#### Art. 2

#### ***Statuto***

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### Art. 3

#### ***Carattere associativo***

1. L'Associazione, quale sezione provinciale di Udine, è collegata alla Fondazione Down Friuli Venezia Giulia, è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. I contenuti e la struttura delle sezioni sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività delle sezioni.
3. La sezione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

#### Art. 4

#### ***Finalità***

1. La sezione è costituita esclusivamente al fine di:
  - operare a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie;
  - dare ai familiari, ad iniziare dalla fase più critica della nascita di un bambino con sindrome di Down, sostegno psicologico, informazioni corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
  - ottenere il miglior inserimento della persona con sindrome di Down nelle strutture scolastiche, nelle attività lavorative e del tempo libero, e per affrontare anche il problema della vita autonoma e delle persone con sindrome Down anziane;
  - contribuire allo studio, alla ricerca scientifica, alla sperimentazione, all'informazione sulla sindrome, sulle cause che la provocano, sui problemi e sulle conseguenze che essa comporta nei suoi diversi aspetti sociali, familiari, psicologici, giuridici, sanitari, assistenziali, previdenziali, economici e morali;
  - sensibilizzare la pubblica opinione mediante la divulgazione di una corretta informazione scientifica sulla natura e sulle possibilità di prevenzione, diagnosi precoce, di terapia della sindrome;
  - promuovere e valorizzare la figura dell'Amministratore di Sostegno prevista dalla legge n. 6/2004 e sue modifiche e integrazioni e alle leggi regionali di attuazione, per interventi che concorrano nell'ambito della coprogettazione, al sostegno del "sistema integrato" di interventi e

Servizi Sociali, attraverso finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nonché misure di solidarietà sociale rivolte alla famiglia ed alla comunità in generale;

- organizzare attività di informazione e formazione di persone che intendono svolgere o che già svolgono l'attività di Amministratori di Sostegno siano essi familiari, volontari o semplici cittadini;

- offrire agli organi legislativi e di governo Statali, Regionali e Locali una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;

- collaborare con associazioni, centri ed altre istituzioni che operano a favore delle persone con disabilità, al fine di studiare ed attuare azioni comuni nell'interesse delle persone con sindrome di Down anche aderendo a forme di coordinamenti regionali o nazionali;

- collaborare in particolare con la Fondazione Down Friuli Venezia Giulia e le sue altre sezioni o articolazioni, concordando iniziative congiunte e percorsi programmatici;

- contribuire alla formazione, preparazione ed aggiornamento degli operatori socio - assistenziali e della sanità, di quelli scolastici e parascolastici;

- tutelare la dignità della persona con sindrome di Down ed i suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite relative ai diritti delle persone con disabilità;

- reperire i fondi occorrenti al perseguimento degli scopi di cui al presente statuto, anche convenzionandosi con enti pubblici e privati o mediante pubbliche sottoscrizioni.

2. E' fatto divieto alla sezione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. La sezione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e dal D.M - Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 successive modifiche ed integrazioni.

## **Titolo II**

### **Risorse ed attività economiche**

#### **Art. 5**

#### ***Patrimonio***

1. Il patrimonio della sezione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

- (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento della sezione;

- (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

- (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie della sezione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

- (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

- dai beni della sezione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. L'Associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

#### Art. 6

#### ***Durata del periodo di contribuzione***

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte della sezione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### Art. 7

#### ***Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale***

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della sezione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

#### Art. 8

#### ***Responsabilità ed assicurazione***

1. La sezione provinciale di Udine dell'Associazione Down Friuli Venezia Giulia risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2. Gli aderenti alla sezione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. La sezione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. La sezione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **TITOLO III**

#### **Associati**

#### Art. 9

#### ***Ammissione***

1. Alla sezione provinciale di Udine dell'Associazione Down Friuli Venezia Giulia possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, condizioni personali e sociali che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

2. L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10  
***Diritti degli associati***

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. I soci di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi della sezione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati che svolgono attività di volontariato (soci volontari), oltre alla copertura assicurativa prevista al precedente articolo 8 comma 2, hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per la sezione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11  
***Doveri***

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore della sezione senza fini di lucro.
  2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi della sezione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche della sezione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse della sezione, effettivamente sostenute e documentate.
  3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
  4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno della sezione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
  5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
- Il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12  
***Recesso ed esclusione***

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere della sezione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa entro l'anno solare di competenza, non abbia sottoscritto entro il 31 gennaio l'impegno annuale a svolgere le attività di volontariato programmate dall'associazione o che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.27. L'associato che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati.

**Titolo IV**  
**Organi della Sezione**

Art. 13  
***Organi***

1. Sono organi della sezione:
- 1) l'assemblea;
  - 2) il consiglio direttivo;
  - 3) il presidente;
  - 4) il revisore dei conti o collegio

Art. 14  
***Composizione dell'assemblea***

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente della sezione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto può delegare un altro socio. Ogni socio presente può rappresentare al massimo altre 3 deleghe.

Art. 15  
***Convocazione dell'assemblea***

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 31 marzo.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi della sezione, al fine di eleggere i nuovi organi. In tale occasione viene eletto un socio delegato a partecipare, in rappresentanza della sezione provinciale, al Consiglio di indirizzo della Fondazione Down Friuli Venezia Giulia.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16  
***Validità dell'assemblea***

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci in carica; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo i quorum minimi previsti per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione

Art. 17  
***Votazioni e deliberazioni dell'assemblea***

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

3 Per deliberare le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Per lo scioglimento della sezione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

4.L'assemblea può essere svolta anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea se palese, o in differita mediante voto elettronico per le votazioni a scrutinio segreto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

#### Art. 18

##### ***Verbalizzazione dell'assemblea***

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

#### Art. 19

##### ***Compiti dell'assemblea***

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

*in sede ordinaria:*

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- ◆ eleggere i membri del consiglio direttivo, i revisori dei conti
- ◆ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale della sezione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

*in sede straordinaria:*

- ◆ deliberare sullo scioglimento della sezione;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede della sezione;
- ◆ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

#### Art. 20

##### ***Consiglio direttivo***

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente della sezione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente della sezione, il Vicepresidente, ed il segretario.
7. E' altresì consentita l'adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:
  - a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;
  - b) sia consentito:
    - al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
    - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
    - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).

#### Art. 21 *Durata e funzioni*

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive della sezione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2/3 dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio direttivo:
  - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione della sezione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  - ◆ predispose il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
  - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio della sezione;
  - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
  - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci, le eventuali esclusioni;
  - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22  
***Il Presidente***

1. Il presidente dura in carica 3 (tre anni) ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta la sezione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede della sezione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente nel compiere gli atti giuridici o a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte con gli stessi poteri dal Vicepresidente.

Art. 23  
***Il Segretario***

1. La sezione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
  - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
  - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
  - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
  - d) è responsabile della corrispondenza della Sezione.
  - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni della sezione.
  - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 24  
**Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti**

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore o collegio dei revisori dei conti eletti dall'assemblea anche tra non soci. Nel secondo caso è costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
3. Il revisore o collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
4. Il collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

**Titolo V**  
**Il bilancio**

Art. 25  
***Bilancio consuntivo e preventivo e rapporti con l'Associazione Down FVG***

1. Il bilancio della sezione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale della sezione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.



3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della sezione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo sarà preceduto da un incontro fra il Consiglio Direttivo della Sezione provinciale di Udine ed il Consiglio Direttivo della Fondazione Down Friuli Venezia Giulia al fine di coordinare e concordare le attività nel territorio ed organizzare eventuali manifestazioni ed iniziative partecipate.

## **Titolo VI** Norme finali e transitorie

Art. 26

### ***Regolamento interno***

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 27

### ***Collegio arbitrale***

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la sezione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitrato si svolgerà presso la sede della sezione.

Art. 28

### ***Scioglimento***

1. La sezione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

1) In caso di scioglimento o cessazione dell'attività della sezione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla Fondazione Down FVG o ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 29

### ***Rinvio***

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.